

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE AI SENSI

del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 e decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) Decreto legislativo: Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, recante l'attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009 n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
- b) Decreto interministeriale ovvero DI: il decreto interministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni;
- c) Società: Media & Arbitra S.r.l. con sede in Sassari, via Napoli, 76/a;
- d) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- e) Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- f) Organismo: l'organismo di mediazione, costituito dalla Società "Media & Arbitra S.r.l." ed iscritto nell'elenco di cui all'art. 16 decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;
- g) Regolamento: il presente Regolamento di procedura dell'Organismo, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;
- h) Controversie: le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, di cui all'art 5, comma 1 del decreto legislativo, nonché ogni altra controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del Decreto legislativo;
- i) Parti: le parti del procedimento di mediazione disciplinato dal Regolamento;
- l) Mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni;
- m) Segreteria: la segreteria dell'Organismo;

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

n) Consulente Tecnico: il soggetto iscritto negli albi dei consulenti, periti, interpreti e traduttori presso i tribunali, nominato dal mediatore per svolgere funzioni di consulenza o di eventuale traduzione, nel corso del procedimento di mediazione.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Ai sensi degli artt. 2 e 5 del Decreto legislativo, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria e/o di ogni altra convenzione o documento sottoscritto e/o accettato dalle parti che preveda la possibilità e/o l'obbligo di esperire la procedura di mediazione, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Le parti e gli altri soggetti che interverranno nel procedimento di mediazione dovranno attenersi alle regole e ai principi riportati nel presente Regolamento. Le parti, d'intesa con il mediatore e l'Organismo, possono concordare modifiche e deroghe al presente Regolamento.

Le controversie internazionali sono soggette ad altro regolamento, se esistente.

Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Il detto termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5 del Decreto legislativo, non è soggetto a sospensione feriale.

ARTICOLO 3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto legislativo, la parte che vuole avviare il procedimento di mediazione, o le parti nel caso di domanda congiunta, depositano o inviano con lettera raccomandata a/r o trasmettono via fax, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento la domanda presso la Segreteria dell'Organismo. La domanda può essere effettuata, sia utilizzando i moduli predisposti dall'Organismo disponibili presso le sedi dello stesso o reperibili sul sito www.mediaearbitra.it, sia in carta libera, purché siano precisati gli stessi dati richiesti nei moduli e in particolare:

- a) il nome dell'organismo "Media & Arbitra";
- b) dati identificativi delle parti, quali nomi, indirizzi, recapiti telefonici, numeri di fax, e-mail e ogni altra informazione per rintracciare e contattare le parti della controversia;

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

- c) descrizione dei fatti e dei motivi della controversia, con l'oggetto della domanda e le ragioni delle proprie pretese o, se trattasi di domanda congiunta, delle richieste di tutte le parti;
- d) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- e) copia, degli eventuali documenti che la parte vuole produrre, con indicazione se sono riservati;
- f) dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- g) dati identificativi degli eventuali professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
- h) indicazione a norma del codice di procedura civile del valore della controversia;
- i) eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell'elenco di "Media & Arbitra S.r.l.";
- j) l'accettazione del Regolamento di "Media & Arbitra S.r.l." e delle sue tariffe di cui alla tabella allegata, l'espreso impegno di ottemperare agli obblighi di riservatezza previsti nell'art. 9 del presente regolamento e il riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo;
- k) eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, anche per la quota riferita all'altra parte, dovuti solo se questa dovesse partecipare, e sempre fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento.

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestualmente ed anche nei confronti di più soggetti.

La domanda di mediazione dovrà essere sottoscritta dalla parte richiedente o, se trattasi di domanda congiunta, da tutte le parti.

Il valore della controversia è individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Se il valore indicato è divergente da quello risultante dal contenuto della domanda presentata, "Media & Arbitra S.r.l." decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. Per le controversie di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, "Media & Arbitra S.r.l." decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.

ARTICOLO 4 - LA SEGRETERIA

La Segreteria di "Media & Arbitra S.r.l." amministra il servizio di mediazione, sotto la direzione del Responsabile dell'Organismo.

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere e apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.30 giugno 2003 n.196, cd. Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto legislativo, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio in “Media & Arbitra S.r.l.” o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo, ivi inclusi i mediatori in tirocinio.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il valore della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato nella sede legale di “Media & Arbitra S.r.l.”, per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento.

La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e di quelle di mediazione, annota la domanda nell'apposito registro e comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato salvo che questi sia stato proposto dalla parte stessa; la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che potrà essere assistita da un avvocato (o altri consulenti), le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Decreto legislativo;

b) all'altra parte o alle altre parti: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, nonché la sua trasmissione; le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Decreto legislativo; il nominativo del mediatore designato o proposto dall'altra parte, segnalando che in tal caso dovrà indicare se accetta o meno la proposta, nel silenzio si presume l'accettazione della stessa; la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che potrà essere assistita da un avvocato (o altri consulenti); l'invito a comunicare, almeno tre giorni prima dell'incontro la propria adesione, chi sarà presente, l'accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata; precisando che, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, comma 5, del Decreto legislativo, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, secondo comma c.p.c..

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

Nel caso di domanda proposta congiuntamente dalle parti, la Segreteria comunica alle parti il nominativo del mediatore designato salvo che questi sia stato proposto dalle parti di comune accordo; la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovranno partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che potranno essere assistiti da un avvocato (o altri consulenti), le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del Decreto legislativo.

L'Organismo può decidere che le comunicazioni siano effettuate a cura della parte istante, e in tal caso comunica via pec o con deposito presso la Segreteria il nominativo del mediatore designato, la data, l'ora e il luogo del primo incontro di mediazione, e una eventuale seconda data nell'ipotesi che l'invito non pervenga per tempo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto legislativo, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di ricezione della comunicazione.

ARTICOLO 5 – L'ADESIONE

L'adesione al tentativo di mediazione avviene mediante il deposito o invio con lettera raccomandata a/r o trasmissione via fax, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento della domanda presso la Segreteria dell'Organismo. La domanda può essere effettuata, sia utilizzando i moduli predisposti dall'Organismo disponibili presso le sedi dello stesso o reperibili sul proprio sito, sia in carta libera, purché siano precisati gli stessi dati richiesti nei moduli e in particolare:

- a)** dati identificativi della parte, quale nome e cognome, o se società od ente: la denominazione o ragione sociale, tipo, la sede legale, indirizzi, recapiti telefonici, numeri di fax, e-mail, con specifica indicazione di quelli ove la parte vuole essere contattata;
- b)** nome e cognome, del rappresentante legale con attestazione scritta dei poteri di rappresentanza per transigere la controversia;
- c)** un'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni del contendere con le conseguenti richieste nei confronti dell'altra o delle altre parti;
- d)** copia degli eventuali documenti che la parte vuole produrre, con indicato se sono riservati;
- e)** dati identificativi degli eventuali professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento;
- f)** indicazione a norma del codice di procedura civile del valore della controversia;
- g)** indicazione dell'accettazione o meno del mediatore scelto dalla parte istante; la mancata indicazione comporterà accettazione della suddetta eventuale scelta;
- h)** l'accettazione del Regolamento di "Media & Arbitra S.r.l." e delle sue tariffe di cui alla tabella allegata, l'espreso impegno di ottemperare agli obblighi di riservatezza previsti nell'art. 9 del presente regolamento e il riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo.

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

Unitamente all'adesione la parte dovrà inviare o depositare l'attestazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. L'adesione deve avvenire entro 7 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 4, comma 5 lett. b del presente regolamento, e comunque non oltre il giorno lavorativo precedente la data fissata per l'incontro di mediazione. Se l'invito non è pervenuto almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per l'incontro, questo è automaticamente spostato alla seconda data stabilita, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

ARTICOLO 6 - IL MEDIATORE

Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione nella sede designata dell'Organismo, salvo diverso accordo fra le parti, l'Organismo e il mediatore stesso.

La lista dei mediatori è consultabile presso le sedi di "Media & Arbitra S.r.l." e sul sito www.mediaearbitra.it, l'Organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazioni degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi, potrà formare separati elenchi suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche nonché per specializzazioni in materie non giuridiche.

Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a comporre spontaneamente la controversia esistente tra loro e a trovare un accordo per loro soddisfacente al fine della composizione della controversia.

Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.

Il mediatore che opera in "Media & Arbitra S.r.l." è in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e dai decreti attuativi ed è stato valutato ai fini dell'accreditamento dalla società.

Il mediatore al momento della richiesta di iscrizione dovrà dichiarare di conoscere il presente Regolamento inclusi gli allegati, il Decreto Legislativo, i Decreti interministeriali e di accettarli integralmente e rispettarli ed in particolare di assumere gli obblighi fissati, oltre dal presente Regolamento e suoi allegati, dall'art. 14 del Decreto Legislativo; nonché garantire la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia. La stessa dichiarazione dovrà essere firmata anche dagli eventuali ausiliari e consulenti tecnici e mediatori in tirocinio.

Il mediatore, salvo che sia designato dalle parti di comune accordo, è nominato dal Responsabile dell'Organismo, tra quelli inseriti nella lista.

Nell'assegnazione degli incarichi, la "Media & Arbitra S.r.l." si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett. b) del D.I. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti *criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi*

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il Responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (sulla base del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita, che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

“Media & Arbitra S.r.l.”, in caso di domanda congiunta, può fornire alle parti un elenco di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.

In controversie di particolare natura e complessità della mediazione, il Responsabile dell'Organismo può nominare più mediatori e lo comunicherà alle parti con adeguata motivazione, segnalando che la tariffa applicabile sarà maggiorata ai sensi dell'art. 16, comma 4 lett. a del DL. Detta maggiorazione non sarà applicata per le mediazioni aventi per oggetto le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. La parte istante, se rifiuta per iscritto di pagare la maggiorazione, potrà ritirare la domanda a valere anche sulle altre parti chiamate. L'Organismo, in tal caso, restituisce a tutte le parti l'intera indennità di mediazione e potrà trattenere la sola indennità di avvio. Se la parte istante accetta di pagare la maggiorazione e le altre parti rifiutano

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

per iscritto, solo queste ultime avranno diritto alla restituzione dell'indennità di mediazione e l'Organismo potrà trattenere la sola indennità di avvio.

L'Organismo, senza applicare alcuna maggiorazione alla tariffa, procede a nominare, se le parti presenti alla mediazione e costituenti ognuno un diverso centro di interessi sono in numero tra 4 e 6, due mediatori, se invece le stesse sono più di 6 ognuna rappresentante un diverso centro di interessi, l'Organismo, sempre senza applicare alcuna maggiorazione, nomina tre mediatori.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge e in particolare quelle cui all'articolo 51 c.p.c., che possono costituire cause di riconsiliazione dalle parti. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Accettato l'incarico, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. La dichiarazione di rinuncia deve essere redatta per iscritto e presentata in Segreteria ed approvata dal Responsabile dell'Organismo, il quale provvederà a nominare un altro mediatore.

Nel momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere la dichiarazione cui all'art. 14, comma 2, lettera a del Decreto Legislativo in cui dichiara e accetta quanto sopra, e, deve, inoltre, dichiarare per iscritto al Responsabile dell'Organismo qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Solo dopo la sottoscrizione della detta dichiarazione il procedimento di mediazione può avere inizio. Il mediatore, se si verifica successivamente una circostanza che possa avere lo stesso risultato o che comunque gli impedisca di svolgere correttamente il proprio incarico, deve comunicarlo con sollecitudine al Responsabile dell'Organismo.

Le parti, anche singolarmente, possono richiedere a "Media & Arbitra S.r.l." in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso il Responsabile dell'Organismo, a suo insindacabile giudizio, non ritenga infondate le richieste delle parti, accoglie l'istanza e nomina un altro mediatore. Qualora la richiesta di sostituzione del mediatore riguardi il Responsabile dell'Organismo, decide senza formalità e sempre a suo insindacabile giudizio l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Media & Arbitra S.r.l.". La suddetta decisione sarà presa da un collegio di probiviri composto da tre mediatori, ove il Responsabile dell'Organismo coincida con l'Amministratore Unico o con il Presidente del Consiglio di Amministrazione. I mediatori che comporranno il collegio di probiviri saranno nominati su designazione della maggioranza dei mediatori iscritti all'Organismo.

Al mediatore e agli esperti è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi direttamente o indirettamente con i servizi svolti, ad eccezione di quelli strettamente inerenti ai servizi stessi, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

Il mediatore, salvo diverso accordo scritto tra le parti, non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la controversia oggetto della procedura di mediazione.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

ARTICOLO 7 – CONSULENTE TECNICO, PERITO, INTERPRETE E TRADUTTORE.

Il Responsabile dell'Organismo, su richiesta del mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo, provvede a nominare un consulente tecnico. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno, previo conteggio da parte del consulente, direttamente le parti. Il consulente sarà scelto tra quelli iscritti all'albo dei consulenti e periti del Tribunale più vicino alla sede della mediazione e solo in casi eccezionali in albi di altri Tribunali. La perizia deve essere conclusa entro venti giorni e nel detto termine il consulente fornirà sia alle parti sia al mediatore la relazione scritta e tutti gli elaborati necessari, e si dovrà rendere disponibile a partecipare alla successiva sessione di mediazione, sia collegiale sia individuale. La somma preventivamente concordata potrà essere modificata solo con il consenso delle parti, che né assumono l'onere, sia del mediatore. Il Consulente nell'accettare l'incarico riconoscerà che i suoi clienti sono le parti della procedura di mediazione e non il mediatore e "Media & Arbitra S.r.l.", e solo verso loro potrà avanzare pretese economiche, nei limiti dell'importo concordato inizialmente o successivamente. Le parti dovranno, entro il giorno lavorativo successivo all'accettazione dell'importo pattuito, versare sul c/c bancario dell'Organismo la propria quota parte delle spese relative. L'importo riscosso sarà a conclusione dell'attività del consulente versato a questi, che comunque, se non interamente soddisfatto, potrà avanzare unicamente le proprie richieste di saldo alle parti nei suoi confronti inadempienti.

Quanto sopra previsto è applicabile anche per la nomina, ove fosse necessario di un interprete o di un traduttore.

ARTICOLO 8 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

Il Responsabile dell'Organismo stabilisce la data e l'ora del primo incontro tra le parti e il mediatore, non oltre quindici giorni dal deposito della domanda; può fissare una ulteriore data e ora per l'ipotesi in cui una o più delle parti convocate non venga per tempo a conoscenza dell'invito, cioè almeno tre giorni lavorativi precedenti la prima data fissata per l'incontro.

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede operativa dell'Organismo ove è stata presentata la domanda o in altra sede operativa individuata dall'Organismo, tenuto conto della residenza o sede delle parti. Le parti, con il consenso del mediatore e dell'Organismo, possono indicare un diverso luogo di svolgimento del procedimento.

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

Ciascuna parte deve partecipare personalmente e può farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. Le società o gli enti devono partecipare tramite un proprio rappresentante fornito dei necessari poteri per transigere e conciliare, o a mezzo di un procuratore speciale, ove questo costituisca la normale prassi di gestione delle controversie. La parte si può far sostituire da un proprio procuratore speciale, con i necessari poteri per risolvere la controversia, solo per gravi ed eccezionali motivi e deve essere autorizzata espressamente dal mediatore.

Nel caso di concomitanza tra l'assenza al primo incontro fissato di una delle parti convocate e la non avvenuta o tardiva consegna alla medesima dell'invito a partecipare (pervenuto nei tre giorni lavorativi precedenti l'incontro) la riunione è aggiornata automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni alla data indicata come seconda convocazione e di ciò il mediatore né da atto nel verbale di rinvio.

Se l'incontro non ha luogo perché l'altra parte invitata ha espresso la volontà di non aderire alla mediazione, il mediatore dichiarerà conclusa la procedura e ne darà atto in apposito verbale senza formulare alcuna proposta.

Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto legislativo 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.

Il mediatore gestisce gli incontri senza alcuna formalità di procedura e senza alcuna forma di registrazione o di verbalizzazione, invitando le parti a chiarire le proprie posizioni sia in incontri congiunti sia, quando lo ritenga opportuno, separatamente. Le sessioni separate potranno svolgersi tra il mediatore e una delle parti, sia da sola sia con l'assistenza di persone di loro fiducia o in particolari circostanze, valutate insindacabilmente dal mediatore stesso, con una sola o tutte le persone di fiducia di una delle parti.

Il mediatore nel gestire gli incontri deve tenere in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti, la necessità che le parti raggiungano, in tempi rapidi, una soluzione per la definizione della controversia.

Il mediatore se, durante lo svolgimento della procedura, si avvede di avere necessità della collaborazione di altri mediatori, chiede la loro nomina a "Media & Arbitra S.r.l.", che, previo accordo delle parti, provvede a nominarne uno o più in funzione della complessità della controversia e delle specifiche competenze tecniche necessarie.

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI
Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149
www.mediaearbitra.it

Il mediatore se si avvede, durante lo svolgimento della procedura, di avere necessità di nominare uno o più esperti, previo accordo delle parti e a loro spese, dispone per il loro intervento.

Il mediatore, se non si arriva a una conclusione, nella prima riunione può fissare un nuovo incontro, dando alle parti congruo tempo affinché possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione della procedura. La data e l'ora del successivo incontro sono fissate dal mediatore con il consenso delle parti, con un intervallo non superiore a dieci giorni, salvo motivi eccezionali.

Alcune fasi, e solo eccezionalmente l'intera procedura, su accordo delle parti e del mediatore, può svolgersi in videoconferenza, in audioconferenza o telefonicamente.

ARTICOLO 9 – RISERVATEZZA, INUTILIZZABILITÀ E SEGRETO PROFESSIONALE

Il procedimento di mediazione è riservato in tutte le sue fasi e qualunque dichiarazione nel corso degli incontri non può essere registrato o verbalizzato.

Qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l'ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge. Il mediatore, le parti, i mediatori in tirocinio e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengono all'incontro, si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. Essi si impegnano, altresì a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione. Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore, i mediatori in tirocinio, i collaboratori e i dipendenti di "Media & Arbitra S.r.l." e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione. A tal fine, le parti e gli altri soggetti presenti all'incontro di mediazione dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le comunicazioni riservate tra le parti ed il mediatore sono consentite solo in occasione delle sessioni separate tra gli stessi ed in ogni caso è fatto divieto al mediatore di comunicare all'altra parte quanto appreso in occasione della sessione separata, salvo che la parte dichiarante o dalla quale sono comunque pervenute le informazioni riservate non lo autorizzi per iscritto a farlo.

Per espressa previsione legislativa al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del c.p.p. in quanto applicabili. Le eccezioni alla garanzia della riservatezza riguardano i seguenti casi, in presenza dei quali la stessa riservatezza non si ritiene operante: a) nel caso in cui le parti e il mediatore, di comune accordo, dichiarino di rinunciare alla riservatezza del procedimento; b) in presenza di un obbligo di legge che impone al mediatore di non applicare la riservatezza; c) nel caso in cui sussista

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

un pericolo per la vita e l'integrità fisica e psicologica delle persone e dei bambini; d) in presenza di superiori esigenze di ordine pubblico.

L'accordo raggiunto tramite la procedura di mediazione è strettamente riservato e confidenziale, a meno che una parte abbia per legge il diritto di divulgarlo ovvero la divulgazione sia necessaria al fine di adempiere all'accordo ovvero di ottenere l'esecuzione coattiva di quanto ivi previsto. Nell'accordo di mediazione le parti possono derogare all'obbligo di riservatezza, sia limitandolo sia ampliandolo.

ARTICOLO 10 – ESITI DEL PROCEDIMENTO

La procedura di mediazione può avere esito positivo e quindi condurre alla conciliazione solo se le parti, alla luce dei consigli e delle direttive del mediatore, maturino l'autonoma convinzione che vi siano margini di componimento della lite.

Nel caso in cui una parte ritenga che non vi siano possibilità di conciliazione, deve darne manifestazione, onde evitare che la procedura si protragga inutilmente ed a esclusive finalità dilatorie.

Nel corso della procedura le parti dovranno comportarsi con educazione e rispetto reciproco, evitando atteggiamenti offensivi, oltraggiosi e discriminatori. Il mediatore ha la facoltà di allontanare temporaneamente chi fra le parti assuma comportamenti contrari alla buona educazione ed al civile dialogo, pregiudicando così il proficuo esito della procedura.

Nel corso della procedura, nonché in caso di conciliazione, le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede, quindi anche nella stesura dell'accordo e devono sottoscriverlo assicurandone tempestiva e compiuta esecuzione.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Al verbale di raggiunta conciliazione è allegato il testo dell'accordo medesimo. Nel caso in cui il contenuto dell'accordo sia contrario a norme imperative o contrarie all'ordine pubblico, il mediatore lo evidenzia alle parti e ove queste insistano può inserire le proprie riserve e se ritiene può rifiutarsi di firmarlo e di certificare la sottoscrizione delle parti.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art.2643 c.c. per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

Durante il procedimento di mediazione il mediatore, se richiesto dalle parti, potrà in ogni fase del procedimento formulare, sia verbalmente che per iscritto, proprie proposte conciliative atte a definire amichevolmente la controversia. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo.

Se almeno una parte richiede che la proposta sia fatta da un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione, l'Organismo può provvedere alla sua nomina, e questi la formula sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

In caso di mancata partecipazione di una o più parti, il mediatore si riserva di non formulare una proposta, anche se espressamente richiesto dalle parti presenti.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Il processo verbale è emesso decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione di accettazione della proposta.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta formulata su richiesta delle parti; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Se una delle parti abbandona, senza giustificato motivo, le riunioni congiunte, ovvero dichiara che non intende proseguire nella procedura di mediazione, il procedimento si ritiene concluso, salvo che questo riguardi più di due parti e quelle rimaste dichiarino di voler proseguire la procedura.

I seguenti processi verbali,

- a) d'accordo,
- b) di mancato accordo,
- c) di mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, sia perché assente sia perché ha manifestato espressamente l'intenzione di non partecipare al procedimento di mediazione,

sono depositati presso la segreteria dell'Organismo e di essi è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

Qualora le parti compongano una controversia al di fuori della procedura attivata ai sensi del presente Regolamento, ne debbono dare pronta comunicazione a “Media & Arbitra S.r.l.” e/o al mediatore nominato, che sarà esentato dal procedere oltre.

Le parti, comunque, possono chiedere che di tale composizione venga dato atto con la redazione di un verbale di accordo in conformità alla procedura di mediazione da esse già attivata presso “Media & Arbitra S.r.l.”

Il verbale di accordo, il cui contenuto non contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo.

Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008, il verbale omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Il verbale di accordo, previo omologa, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Tutti gli oneri fiscali conseguenti dall'accordo eventualmente raggiunto restano a carico delle parti.

Al termine del procedimento di mediazione, il mediatore consegnerà ad ogni parte del procedimento la scheda per la valutazione del servizio di conciliazione come da modello allegato al presente Regolamento (Allegato C). Detta scheda, contenente l'indicazione delle generalità della parte a cui stata consegnata, dovrà da questa essere compilata, sottoscritta e riconsegnata al mediatore il quale provvederà a depositarla nella Segreteria della sede legale dell'Organismo. Il Responsabile dell'Organismo, tramite la Segreteria, provvederà a trasmettere al Responsabile del registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione, per via telematica e con le modalità che assicurano la certezza dell'avvenuta ricezione, la scheda per la valutazione del servizio di conciliazione, così come disposto dall'art. 7, comma 5, lettera b), del DI.

ARTICOLO 11 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO

Le parti hanno in ogni caso diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile designato dall'Organismo è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del Registro di cui all'art. 12 DI; sono escluse le eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore espressamente qualificate dalle parti e i documenti prodotti nelle sole sessioni riservate. Ciascuna parte ha diritto di accedere alle proprie comunicazioni riservate e ai documenti dalla stessa prodotti nelle sole sessioni riservate.

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

ARTICOLO 12 – SPESE DI PROCEDURA E CREDITO D'IMPOSTA

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Nel caso il valore superi i 50.000 euro l'imposta è dovuta esclusivamente per la parte eccedente.

Ai sensi e ai termini dell'art. 20 del Decreto Legislativo alle parti che corrispondono l'indennità agli Organismi di mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. I valori così determinati andranno riproporzionati in funzione delle risorse effettivamente stanziare.

Ai sensi dell'art. 16 del DI, l'indennità complessiva di mediazione che ciascuna parte deve corrispondere è costituita dalle spese di avvio e dalle spese di mediazione. Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve versare le spese di avvio e quelle necessarie per l'invio delle raccomandate, il tutto maggiorato dell'Iva.

Le spese di mediazione, determinate nella misura cui alla tabella A) sulla base del valore della controversia, sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. Se il valore della controversia viene rettificato e questo comporta un aumento dell'indennità, l'integrazione dovrà essere versata prima della firma del verbale conclusivo. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario, assegno circolare N.T. intestato a "Media & Arbitra S.r.l." e per importi fino a €500,00 mediante assegno bancario N.T. intestato a "Media & Arbitra S.r.l.", il quale sarà accettato con la clausola salvo buon fine; pertanto il mancato incasso dello stesso costituirà mancato pagamento, senza necessità di costituzione in mora. Se le spese di mediazione sono d'importo superiore a €1.500,00, il Responsabile dell'Organismo potrà concedere il pagamento della metà della suddetta somma immediatamente e la restante parte prima della firma del verbale conclusivo. Il mancato pagamento dell'indennità da parte dell'istante nella misura dovuta, decorsi una settimana dall'invito e comunque entro la mattina del giorno prima dell'incontro di mediazione, comporterà l'archiviazione della procedura e il diritto al rimborso delle sole spese di mediazione pagate, al netto delle spese di avvio.

La controparte deve versare l'indennità a proprio carico al momento dell'adesione e comunque prima dell'incontro di mediazione. I modi di versamento e la possibilità di rateizzo sono quelli sopraindicati. In caso del mancato pagamento da parte di una delle controparti, il mediatore aggiornerà la seduta di mediazione di una settimana e, in caso di persistente rifiuto, la controparte sarà considerata come se non avesse aderito e il mediatore redigerà un verbale negativo. In caso la

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

parte aderente abbia versato in parte le spese di mediazione, queste saranno restituite al netto delle spese di avvio, le quali saranno trattenute a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute.

Se il mancato pagamento delle indennità non riguarda tutte le controparti, previo aggiornamento della seduta di mediazione il procedimento continuerà con le controparti che hanno regolarmente adempiuto.

In caso di mancato pagamento da parte di una qualunque delle parti della 2^a rata prevista al momento della firma del verbale conclusivo e delle eventuali maggiorazioni e spese, la firma dello stesso sarà differita di dieci giorni, affinché al pagamento provveda la parte interessata o le altre parti, in quanto responsabili in solido. Nel caso in cui il mancato pagamento persista “Media & Arbitra S.r.l.” si attiverà per recuperare quanto risulta a suo credito.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi, si considerano come un'unica parte.

Le spese di avvio, il rimborso spese e le spese di mediazione devono essere assoggettate ad Iva.

Tutte le comunicazioni ai soggetti della procedura saranno effettuate mediante messaggi di posta elettronica certificata inviata all'indirizzo comunicato all'atto del deposito o inserito successivamente nel fascicolo. La parte istante e le parti convenute possono autorizzare l'invio delle comunicazioni per posta elettronica ordinaria, con l'impegno a confermare l'avvenuta ricezione oppure via fax, e altresì le parti possono chiedere che l'invio venga effettuato in alternativa al professionista che li assiste o rappresenta nella procedura.

In mancanza di indirizzo pec della parte convenuta si procederà ad inviare l'invito mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le successive comunicazioni saranno inviate per pec o previa autorizzazione per posta elettronica ordinaria, con l'impegno del destinatario di dare conferma dell'avvenuta ricezione. Le parti, infine, possono chiedere l'invio via fax o altrimenti si provvederà all'invio per raccomandata A/R.

Il costo per l'invio della raccomandata di invito sarà addebitato alla parte istante mentre quelli relativi a comunicazioni di rinvio saranno posti a carico della parte che ne ha fatto richiesta.

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

Le parti se chiedono di svolgere la mediazione in una sede diversa da quella indicata dall'Organismo dovranno rimborsare le spese connesse, quali spese per l'uso di locali, spese viaggio e di trasferta per il mediatore e degli eventuali ausiliari saranno a carico delle parti,

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione alle parti è riconosciuto un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

ARTICOLO 13 – GRATUITO PATROCINIO

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n.115, salvo il rimborso delle spese vive sostenute (raccomandate, fax, trasferte, periti e consulenti tecnici, ecc.) . A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto abilitato, nonché produrre, a pena di inammissibilità la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Se l'Organismo ritiene che la documentazione prodotta non provi il diritto di ammissione al gratuito patrocinio, richiederà il pagamento delle indennità. Per gli effetti del mancato pagamento delle indennità, qualora non sussistano le condizioni per usufruire del gratuito patrocinio, si dovrà fare riferimento all'articolo precedente.

Se in un momento successivo alla chiusura del procedimento di mediazione, l'Organismo dovesse rilevare che la parte non aveva diritto all'ammissione al gratuito patrocinio, l'Organismo procede alla riscossione delle indennità dovute maggiorate degli interessi, della rivalutazione monetaria e di tutte le spese sostenute per procedere al recupero delle dette somme.

L'Organismo si riserva la possibilità di attivare tutte le verifiche che riterrà utili, opportune o necessarie al fine di controllare la effettiva spettanza dell'ammissione al gratuito patrocinio.

Il mediatore di un procedimento in cui una parte abbia diritto al gratuito patrocinio riceverà un compenso ridotto, rapportato al numero delle parti che non usufruiscono del gratuito patrocinio e conseguentemente dovrà svolgere la sua prestazione gratuitamente se tutte le parti si trovano nelle condizioni di usufruire del gratuito patrocinio.

L'Organismo terrà un registro informatico, su cui annoterà i procedimenti ammessi al patrocinio gratuito. Per ognuno di essi riporterà il numero del procedimento, la indicazione della parte o delle parti che hanno usufruito del gratuito patrocinio, il nominativo del mediatore, l'esito della

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

mediazione, l'importo dell'indennità non riscossa a seguito della gratuità e di quella riscossa dalle altre parti non usufruenti del patrocinio gratuito.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

Sono di esclusiva competenze e responsabilità delle parti:

- 1) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
- 2) la qualificazione della natura della controversia, le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- 3) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- 4) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- 5) la determinazione del valore della controversia;
- 6) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- 7) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI VARIE, MEDIATORI IN TIROCINIO

“Media & Arbitra S.r.l.” potrà avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

“Media & Arbitra S.r.l.”, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazioni degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi potrà formare separati elenchi suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche nonché per specializzazioni in materie non giuridiche.

Chiunque, purché in possesso dei requisiti per l'iscrizione come mediatori, può svolgere il prescritto tirocinio assistito, utile al fine dell'aggiornamento biennale.

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

Il mediatore in tirocinio avrà gli stessi obblighi prevista per il mediatore.

Il mediatore in tirocinio potrà partecipare alle sessioni di mediazione, interagendo solo con il mediatore ed esclusivamente in assenza delle parti, e non potr.

Il mediatore in tirocinio dovrà comportarsi con educazione e rispetto verso gli altri, evitando atteggiamenti offensivi, oltraggiosi e discriminatori e dovrà, altresì, rispettare il silenzio durante le sessioni congiunte o separate. Il mediatore in tirocinio non potrà partecipare alla sessione di mediazione se si presenta in ritardo. Il mediatore ha la facoltà di allontanare temporaneamente o definitivamente dalla sessione di mediazione il tirocinante che non rispetta quanto sopra pregiudicando così il proficuo esito della procedura. Il Responsabile dell'Organismo, nei casi più gravi o ripetuti, potrà interdire la partecipazione alle sessioni di mediazione al mediatore in tirocinio che si rendesse inadempiente.

I mediatori in tirocinio saranno ammessi solo alle sessioni di mediazione per le quali l'Organismo ritenga possibile lo svolgimento del tirocinio.

Al fine dell'ammissione alle sessioni di mediazione per il tirocinio, il Responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori anche non iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.).

Nell'assegnazione le sessione di mediazione ai mediatori in tirocinio, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

L'ordine di ammissione sarà dato prioritariamente ai mediatori dell'Organismo, a coloro che aspirano a diventarlo e infine agli altri, e a parità di requisiti in ordine cronologico di prenotazione.

ARTICOLO 16 – LEGGE APPLICABILE, INTEGRAZIONE DELLA STESSA E DEL REGOLAMENTO E SUA INTERPRETAZIONE.

La mediazione finalizzata alla conciliazione disciplinata dalle previsioni contenute nel Decreto legislativo e nel DI produce effetti all'interno del nostro ordinamento giuridico e del territorio nazionale, fatte salve le previsioni comunitarie relative alla conciliazione transfrontaliera, anche in tema di omologa dei verbali di conciliazione come titoli esecutivi.

Nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, il Responsabile dell'Organismo procederà per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente. Qualunque disposizione del Regolamento, che non riguardi i rapporti con la società "Media & Arbitra S.r.l." e/o con il mediatore e le garanzie del procedimento, può essere derogata dalla volontà concorde ed espressa delle parti.

Media & Arbitra S.r.l.

Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI

Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149

www.mediaearbitra.it

L'Organismo si riserva di interpretare e applicare ogni altro principio e regola procedurale per assicurare il rapido, efficiente e serio svolgimento del procedimento di mediazione.

ARTICOLO 17 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'ORGANISMO - EFFETTI SUI PROCEDIMENTI IN CORSO

Il Ministero della Giustizia esercita funzioni di controllo sull'Organismo e può disporre la sospensione, nei casi di violazione della vigente normativa e, nei casi più gravi, anche la cancellazione.

In caso di breve sospensione, inferiore al mese, dell'Organismo, i procedimenti in corso rimangono sospesi fino al procedimento di revoca della sospensione stessa

In caso di sospensione non breve o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

ARTICOLO 18 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento con i suoi allegati è immediatamente in vigore. Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati da “Media & Arbitra S.r.l.”, previa approvazione da parte del Responsabile del Registro degli Organismi. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

ALLEGATI:

- A) Tabella delle indennità;
- B) Codice Etico;
- C) Scheda di valutazione del servizio.